

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 40

Adunanza 8 ottobre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COASSOLO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1295 - 213436/2002

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori MARCO BELLION e BARBARA TIBALDI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Coassolo Torinese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 82 - 24683 del 30/05/1993;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 17 del 13/10/2000, la Variante Parziale n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 13 del 05/07/2002, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 22/08/2002, integrando in data 29/08/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Coassolo Torinese sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1.432 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 2.761 ettari, dei quali 6 in territorio di collina e la restante parte in territorio di montagna; 27 ettari presentano pendenze inferiori al 5°, 767 hanno pendenze

tra i 5° e i 20° e 1.967 ettari con pendenze superiori ai 20°; è anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.158 ettari, che costituisce il 42% circa dell'intero territorio comunale;

- risulta compreso nel Circondario Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Lanzo*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 31, per la quale il P.T.C. propone interventi di potenziamento;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Tesso di Monastero, Torrente Tesso, Rio Tessuolo;
 - circa 38 ettari del territorio sono interessati da frane quiescenti areali;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive e non perimetrate;(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Coassolo Torinese, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione delle seguenti modifiche normative al Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

- all'art. 6 "*Distanze dalle strade Ds*" si propone la possibilità di consentire la realizzazione di bassi fabbricati, ad una distanza pari a m 5 da strade comunali e provinciali in area E;
- l'inserimento di un nuovo articolo (art. 37 bis "*Norme per la costruzione di bassi fabbricati ad uso diverso dell'autorimessa*") il quale prevede la possibilità, per chi ha già proprietà sul territorio comunale e solo quale pertinenza, di realizzare bassi fabbricati ad uso diverso dall'autorimessa, con vincolo per la destinazione e per l'impiego dei materiali costruttivi;
- l'inserimento, all'art. 38, di nuove specifiche sull'uso di materiali da copertura;
- precisazioni in merito al tempo di ritiro delle pratiche edilizie;
- l'inserimento di un nuovo articolo (art. 40 bis "*Disposizioni varie*"), relativo alla possibilità di demolizione e ricostruzione, con le stesse caratteristiche costruttive, di immobili per i quali non è possibile il recupero;
- l'inserimento di un nuovo comma, di ulteriore specifica, all'art. 37, riguardante le norme per la costruzione di autorimesse;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 24/09/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- con riferimento alle Circolari del presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998, si osserva, che la Variante non risponde ai requisiti formali previsti per gli atti urbanistici, essendo carente della documentazione necessaria all'individuazione e alla valutazione degli interventi ;
- con riferimento alla modifica all'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, con la quale si propone l'introduzione di un nuovo comma che prevede una distanza, per i bassi fabbricati in area E, pari a m 5 da strade comunali e provinciali, si richiamano i disposti degli artt. 27 e 28 della L.R. n. 56/77, del D.M. 1404/68 e del Nuovo Codice della Strada;
- con riferimento all'introduzione del nuovo art. 37 bis "*Norme per la costruzione di bassi fabbricati ad uso diverso dell'autorimessa*", si fa presente che la documentazione allegata alla Variante non consente di determinare l'entità dell'impatto sul territorio derivante dall'applicazione di quanto previsto dalla norma; sono pertanto opportuni maggiori approfondimenti in tema di sostenibilità ambientale;
- si rileva infine che la Variante, pur estendendo le possibilità edificatorie sul territorio comunale, è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica.

Si ricorda in proposito che le previsioni della Variante parziale devono comunque sempre essere verificate ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Coassolo Torinese, adottata con deliberazione C.C. n. 13 del 05/07/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. di trasmettere al Comune di Coassolo Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba